

**RAFFAELE CANTONE  
ENRICO CONTIERI**

[www.Laurus.tv](http://www.Laurus.tv)

---

# **LA POLIZIA GIUDIZIARIA ATTI E ATTIVITÀ**

**MODULISTICA A CURA DI  
MASSIMO ANCILLOTTI**

---

seconda edizione

Laurus Robuffo

**RAFFAELE CANTONE  
ENRICO CONTIERI**

[www.Laurus.tv](http://www.Laurus.tv)

# **LA POLIZIA GIUDIZIARIA ATTI E ATTIVITÀ**

**MODULISTICA A CURA DI  
MASSIMO ANCILLOTTI**

seconda edizione

Laurus Robuffo

Dispone l'art. 364, co. 5 e 6, c.p.p. che nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero (e, dunque, deve ritenersi, la polizia giudiziaria da questo delegata) può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.

L'avviso può essere omesso quando il p.m. procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire. Quando si procede nei modi suddetti, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

Al contrario, gli atti di indagine delegati cui il difensore ha diritto di assistere senza diritto ad essere preventivamente avvisato sono le perquisizioni personali e i sequestri (art. 365 c.p.p.).

Per tutti gli altri atti delegabili alla polizia giudiziaria non è prevista, neppure come facoltativa, l'assistenza del difensore.

Anche per gli atti delegati, ai quali il difensore ha comunque diritto di assistere, è previsto il deposito di cui all'art. 366 c.p.p. sopra già esaminato.

Valgono infine anche per questi atti le disposizioni di cui all'art. 364, comma 7, c.p.p. circa gli obblighi e le facoltà del difensore nel corso degli atti ai quali assiste.

### *8.8. L'elezione di domicilio*

L'art. 161 c.p.p. impone alla polizia giudiziaria un importante onere che, se ben adempiuto, consente di semplificare significativamente la fase successiva del procedimento, rendendo più semplici e spedite le notifiche.

La norma indicata è stata ampiamente emendata dalla “riforma Car-tabia” (d.lgs n. 150/2022) che ha introdotto un nuovo comma 01 <sup>(93)</sup>, riscritto il comma 1 <sup>(94)</sup>, aggiunto i commi 1 bis <sup>(95)</sup> e 4 bis <sup>(96)</sup> ed abrogato integralmente il comma 2 e parzialmente il comma 4.

In estrema sintesi, il rinnovellato art. 161 c.p.p., richiamato esplicitamente dall'art. 349 c.p.p., ha previsto una nuova disciplina con riferimento agli inviti per le dichiarazioni ed elezioni di domicilio,

---

(93) Il comma 01 ha il seguente contenuto “La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria precedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

(94) Il testo del riscritto comma 1 è il seguente “Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato lo invitano, a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio”.

(95) Il nuovo comma 1 bis stabilisce: “Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale”.

(96) Il nuovo comma 4 bis stabilisce: “Nei casi indicati dai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso”.

distinguendo una prima attività della polizia giudiziaria – art. 161, co. 01, c.p.p. in relazione anche all’art. 157-*bis* c.p.p. – che ha effetti sulle eventuali successive notifiche che saranno eseguite nel corso delle indagini preliminari (tali notifiche saranno effettuate al difensore, d’ufficio o di fiducia) ed una ulteriore attività – art. 161, comma 1 c.p.p. – che può essere effettuata di iniziativa o su delega del p.m., relativa all’invito ad eleggere o dichiarare domicilio che è funzionale per la notifica degli atti di esercizio dell’azione penale.

Ne conseguono, quindi, alcune significative novità rispetto al *modus operandi* previgente della p.g., fermo restando che le due attività sopra indicate, pur astrattamente fra loro autonome, ben possono essere svolte congiuntamente all’atto della identificazione ed invito a nominare un difensore, sia di iniziativa che su delega del p.m..

In particolare, sulla base della nuova disciplina, la p.g., ai sensi dell’art. 161, comma 01, c.p.p., nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, facendone menzione nel verbale, sempre che sia in grado di indicare la norma di legge che si assume violata, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria precedente, deve:

- avvertire l’indagato/imputato che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.
- avvertire, contestualmente, che è onere dell’indagato/imputato indicare al difensore – di fiducia o d’ufficio – ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni successivo mutamento.
- invitare l’indagato/imputato a nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento,

un difensore di fiducia, comunicando i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore; in assenza di nomina di difensore di fiducia, deve procedere alla nomina del difensore d'ufficio, con le ordinarie modalità, comunicare alla persona nei cui confronti si procede il nominativo e i recapiti del difensore d'ufficio nominato e comunicare l'intervenuta nomina allo stesso difensore d'ufficio nominato (art. 30 comma 1, disp. att. c.p.p.);

Ai sensi dell'art. 161, comma 1 c.p.p., di iniziativa o su delega del p.m., la p.g. deve invitare l'indagato/imputato "a dichiarare o a eleggere domicilio", facendone menzione nel verbale; in particolare, con alcune novità rispetto alla normativa previgente, deve:

- invitare a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1 o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, c.p.p. nonché del decreto penale di condanna;
- avvisare contestualmente che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio;
- comunicare l'eventuale elezione di domicilio presso il difensore a quest'ultimo con le odierne modalità (ivi comprese quelle di cui all'art. 162, comma 4 bis, c.p.p. di cui si dirà subito dopo, per il difensore d'ufficio).

Il *modus operandi* indicato va utilizzato nel caso di identificazione finalizzata a denunciare l'interessato ma anche per ogni altra attività d'iniziativa (sequestro, perquisizione, etc.) in cui si entra in contatto con l'indagato.

Al fine di garantire l'effettività alla difesa tecnica affidata al difensore d'ufficio, il comma 4 bis dell'art. 162 c.p.p. stabilisce che, in caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, essa non ha effetto se l'autorità che procede (e quindi anche la polizia giudiziaria) non riceve, insieme alla dichiarazione di elezione, anche l'assenso del difensore domiciliatario. Se l'avvocato non presta l'assenso, deve attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che lo hanno impedito.

La disposizione indicata ha l'obiettivo di porre fine alla prassi della cd domiciliazione "forzata", utilizzata spesso per gli indagati/imputati senza fissa dimora, ai quali si faceva eleggere domicilio presso lo studio di un difensore di ufficio, dando luogo ad una "falsa reperibilità" dell'imputato.

Con la norma si determina, l'inefficacia della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non accompagnata dall'assenso del difensore; pertanto, l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio anche eseguita in costanza di una attività di polizia giudiziaria, deve essere sempre accompagnata da una dichiarazione di assenso del medesimo. In caso non vi sia dichiarazione di assenso anche ove l'indagato/imputato voglia eleggere domicilio presso il difensore di ufficio dovrà essere considerato, per evitare situazioni di stallo, al pari di soggetto che rifiuta di eleggere domicilio e, pertanto le notifiche verranno eseguite ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p..<sup>(97)</sup>

La dichiarazione di assenso del difensore di ufficio deve essere contenuta in un atto idoneo e, pertanto, va raccolta personalmente dagli

---

(97) Così testualmente Cass. sez. II, 3 maggio 2019 n. 27935 per la quale "In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile."

operanti mediante identificazione del difensore e firma del medesimo in calce al verbale di elezione di domicilio; è certamente idoneo, in questo senso, l'invio dell'assenso mediante posta elettronica certificata (PEC).

Stante la necessità di documentare in maniera completa le attività di elezione di domicilio è, invece, dubbio se una dichiarazione di assenso alla domiciliazione dell'imputato presso il difensore di ufficio possa essere fatta telefonicamente o in altre modalità che non permettono certezza sull'identità del soggetto che si qualifica come difensore di ufficio.

Di tutti questi adempimenti deve essere dato conto nel verbale.



Il volume contiene un'illustrazione completa, aggiornata ed esaustiva degli aspetti istituzionali, dell'attività e degli atti della polizia giudiziaria e intende fornire agli agenti ed ufficiali uno strumento di facile consultazione capace di coniugare adeguatamente il necessario approfondimento teorico con un taglio pratico e operativo.

In esso vengono infatti innanzitutto esposti gli aspetti organizzativi più propriamente istituzionali e organizzativi della polizia giudiziaria, quale soggetto del procedimento penale istituzionalmente preposto, unitamente e sotto la direzione e il coordinamento del Pubblico Ministero, all'acquisizione delle notizie di reato, all'assicurazione delle fonti di prova e alla ricerca degli autori dei reati.

Successivamente viene analizzata più da vicino l'attività di indagine e vengono illustrati, in modo esaustivo e sintetico, i singoli atti attraverso i quali tale attività viene compiuta, sia da un punto di vista statico mediante l'illustrazione dei relativi presupposti normativi e delle relative caratteristiche strutturali, sia da un punto di vista dinamico, attraverso l'analisi della specifica funzione di ciascun atto nell'ambito dell'attività di indagine e, più in generale, del procedimento penale.

Aggiornato con la Riforma Cartabia e con le nuove norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.



€ 68,00

A5